

LE FERIE SONO UN DIRITTO ANCHE PER I DIPENDENTI DELLE POSTE

Sentenza n.1494 del 18.1.2002 della Corte di Appello di Bari

E' vero che queste non sono rinunciabili da parte del lavoratore e che servono al ripristino della sue energie psico-fisiche fiaccate dalla attività lavorativa, ma è pur vero che il datore di lavoro è tenuto a programmare i cicli di produzione tra i propri dipendenti in modo tale che questi siano posti in condizione di poterle concretamente fruire nell'arco dell'anno. Quando si accumulano, perché non fruite, è il datore di lavoro che deve preoccuparsi della salute dei propri dipendenti, predisponendo un piano di ferie.

La Suprema Corte, con sentenza n. 1516 del 7 settembre 2001, ha autorevolmente statuito che il rango costituzionale del diritto alla ferie (III° comma dell'art.36 della carta) non consente di affermare che, l'obbligo gravante sul datore di lavoro, ai sensi dell'art.2109 del C.C., di adeguarsi per rendere effettiva la sua fruizione, possa ritenersi non adempibile, con conseguente esonero del datore di lavoro da obblighi risarcitori per eventi il cui accadimento ha, nell'ambito del rapporto di lavoro, carattere di normalità (assenze per malattia, per aspettative, pensionamenti).

Va, inoltre, rilevato che la stessa Corte con sent. 2569 del 21/2/2001, risolvendo proprio una analoga questione dibattuta in questa causa, cioè quella relativa alla esistenza di un diritto alla reale fruizione delle ferie (perché irrinunciabili), anche oltre l'anno di riferimento, ha ritenuto che il diritto alla fruizione effettiva del periodo feriale trova il suo fondamento nell'art. 2058 C.C. e che il risarcimento in forma specifica previsto da tale norma è la maniera giuridicamente più rispondente a reintegrare il diritto del lavoratore ad assentarsi legittimamente dal lavoro, ricevendone la normale retribuzione, nell'ambito di una fisiologica alternanza tra lavoro e non lavoro. Solo ove esso risulti eccessivamente gravoso per il datore di lavoro, può farsi luogo al risarcimento per equivalente, e ciò quando per motivi di servizio, come nella specie, il datore di lavoro non ha predisposto un piano di ferie per i dipendenti.

Tribunale civile di Avezzano - Sezione Lavoro - Giudice designato - dr.ssa A. Ciriello- Sent. n. 381/01 del 15.05.2001 - B.G. (avv. R.D.P.) Poste Italiane S.p.A. e altro (avv. L.R.).

"Difronte ad orientamenti giurisprudenziali contrastanti il Tribunale di Avezzano in questa sentenza mostra di condividere l'interpretazione per cui anche durante i periodi di malattia matura il diritto alle ferie. La sentenza é in linea con l'orientamento più recente assunto dalla Sezione lavoro della Corte di Cassazione".

Il Tribunale di Avezzano, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dr.ssa Antonella Ciriello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al mi. 4239 del ruolo generale cont. per l'anno 1996, avente ad

OGGETTO: pagamento somma.

TRA

B. G., elettivamente domiciliato in Avezzano, via Gramsci n.41, presso lo studio dell'avv. R. D. P., dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine del ricorso introduttivo;

RICORRENTE

contro

Poste Italiane S.p.A. e altro (avv. L.R.).

CONVENUTO

Orbene, quanto alla prima questione, questo giudicante non ritiene di condividere le argomentazioni sviluppate dalla Poste. Ed invero; anche se può apparire persino banale, a giudizio di chi scrive, deve essere subito ricordato che quello delle ferie è un diritto fondamentale del lavoratore; particolarmente garantito anche a livello costituzionale (art. 36 III° comma), dal momento che non può essere oggetto di rinuncia, e che dunque, in condizioni di normale svolgimento del rapporto, non ammette sostitutivi, soprattutto di tipo economico.

Sul punto la giurisprudenza costituzionale è stata nel corso degli anni particolarmente feconda: a cominciare dalla decisione n. 66 del 1963, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'alt. 2109 c.c. laddove subordinava il diritto alle ferie ad un anno di lavoro; ancora, di non minore rilievo è, in relazione al tema in esame, la decisione n. 543 del 1990 della Corte Costituzionale, la quale afferma che nel sancire il diritto alle ferie annuali l'art. 36 comma 3 Costituzione garantisce la soddisfazione di primarie esigenze del lavoratore, dalla reintegrazione delle sue energie fisiche allo svolgimento di attività ricreative e culturali, che una società evolutiva apprezza come meritevoli di considerazione.

Spetta all'imprenditore, nel contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore, la scelta del tempo in cui le ferie debbono essere fruite ma tale potere non può essere esercitato in modo da vanificare le finalità cui è preordinato l'istituto.

I medesimi valori sono alla base delle decisioni n. 617 del 1987 e 297 del 1990 che, in materia di incidenza della malattia sul periodo feriale, ribadiscono che l'art.36 comma 3 Cost. pone il principio della irrinunciabilità delle ferie che si traduce in quello della effettiva fruizione delle stesse e che lo stesso datore di lavoro è interessato a che effettivamente avvenga la ripresa ed il rafforzamento delle energie lavorative. Ed ancora, per venire alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, sulla questione in esame la stessa ha ritenuto, in una non recente sentenza, che è affetta da nullità, per contrasto con l'art.36 Cost., la clausola, individuale o collettiva che provveda, in sostituzione delle ferie, il pagamento di una indennità sostitutiva (1169/1969).

Dunque le ferie, come dimostrato dalla giurisprudenza testé richiamata hanno un'unica funzione, giovi ripeterlo, di recupero delle energie psicofisiche del lavoratore. Per altro verso se tale loro funzione non può essere assolta, per la cessazione del rapporto di lavoro, solo allora, ed eccezionalmente si può ammettere la loro monetizzazione.

In contrario (cfr. Cass. 704/97), la Suprema Corte osserva che il diritto incondizionato del lavoratore alle ferie annuali, previsto dall'alt. 36 Così, è ricollegabile (non all'effettività dell'attività lavorativa, bensì al rapporto di lavoro, die permane e sussiste anche orante la malattia del lavoratore.

La risalente giurisprudenza del Supremo Collegio e l'autorevole opinione del S giudice delle leggi sono, peraltro, fermamente orientate nel senso che, ai fini della maturazione del diritto alle ferie annuali, conta anche il periodo di assenza per malattia (Cass. n. 2078 del 1982), posto che, con la pronuncia n. 616 del 1987, la Corte Costituzionale, come è noto, ha riconosciuto l'efficacia interruttiva della malattia insorta durante il periodo feriale (v. anche Corte Cost. sentenza n. 543 del 1990, che ha ribadito il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui la disposizione contenuta nell'art. 36, comma 3, Cost., garantisce la soddisfazione di primarie esigenze del lavoratore, dalla reintegrazione delle sue energie psicofisiche allo svolgimento di attività ricreative e culturali, nonché il principio che il diritto alle ferie è insopprimibile e sorge con la costituzione del rapporto; cfr. Cass. n. 2833 del 1994). Ne va sottaciuto quanto rilevato dalla dottrina più autorevole: non essendo l'oggetto delle ferie il "riposo" ma il "tempo libero", diviene possibile far dipendere la maturazione del relativo diritto non " soltanto dall'avvenuta prestazione

del lavoro, ma anche da tutti quegli eventi capaci di impedire - in linea di fatto - la realizzazione di tale fondamentale bisogno, e purché si tratti di eventi il cui rischio sia posto dall'ordinamento a carico dell'impresa. Poiché la malattia rientra senz'altro in tale categoria, dato che il lavoratore malato non è solo impedito a lavorare, ma è anche privato di qualsiasi facoltà di libero impiego del suo tempo, si deve ritenere che le ferie non possano subire decurtazioni a fronte delle assenze per malattia. In tal senso, lei resto, si pronuncia l'art. 5, ultimo comma, della convenzione OIL. n. 132 del 1970, secondo il quale "alle condizioni che saranno stabilite da parte dell'autorità competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese, le assenze dal lavoro per motivi indipendenti dalla volontà del prestatore interessato, così come le assenze per malattia, infortunio o maternità, devono essere computate nel periodo di servizio" ai fini della maturazione del diritto al riposo annuale. Tanto premesso, poiché è pacifico che il ricorrente non abbia goduto degli indicati giorni di ferie, la convenuta è tenuta a titolo risarcitorio a corrispondergli un indennizzo che può essere quantificato nel valore retributivo delle giornate di ferie perse, valore da maggiorarsi con gli accessori di legge.

Riguardo ai conteggi, può farsi riferimento a quelli allegati dall'attore, in quanto immuni da vizi e/o errori formali e perché sostanzialmente non contestati dalla convenuta.

Pertanto, quest'ultima va condannata al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di £ 5.276.105, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Passando all'esame della domanda riconvenzionale, avanzata dalla convenuta, deve essere osservata l'infondatezza della stessa, che ne determina la reiezione. Ed invero, come emerge dai documenti allegati dal ricorrente, in data 29.4.1996 questi indirizzò al datore una lettera di dimissioni, in cui esplicitamente computava, per la loro efficacia, il periodo di preavviso. A tale missiva il datore di lavoro rispondeva in data 10 luglio 1996, con un accoglimento delle dimissioni esplicitamente definite "dimissioni dall'impiego con preavviso", accogliendo le stesse proprio a decorrere dalla data indicata dal B. G.

Orbene a questo giudice pare che tale comportamento non possa essere successivamente contraddetto.

Pertanto la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna le Poste Italiane S.p.A. a pagare al ricorrente la somma, a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, di complessive £5.276.105 {di cui £ 3.324.697 a decorrere dal 31.12.1995 e £ 1.951.408 a decorrere dal 31.7.1996), oltre agli interessi legali sulle predette somme, a decorrere dalle rispettive suddette date di maturazione del credito.

Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalle Poste Italiane. Condanna le Poste Italiane al pagamento delle spese di causa in favore del procuratore del ricorrente, antistatario, liquidandole in complessive £ 3.308.000 di cui £ 2.000.000 per onorari, £ 1.284.000 per diritti, £ 24.000 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Avezzano, 15/5/2001

Il Giudice
d.ssa Antonella Ciriello

Indennità sostitutiva e risarcimento del danno

1. E' affetta da nullità - per contrasto con l'art. 36 Cost. - la clausola, individuale o collettiva che provveda, in sostituzione delle ferie, il pagamento di una indennità sostitutiva (Cass. 21/2/01, n. 2569, pres. Santojanni, est. Guglielmucci, in Lavoro giur. 2001, pag. 549, con nota di Sgarbi, Fruizione tradiva delle ferie o indennizzo: sceglie il lavoratore; in Lavoro e prev. oggi 2001, pag. 643; in Orient. giur. lav. 2001, pag. 78)
2. Il diritto alla fruizione effettiva del periodo feriale - non goduto per fatto imputabile al datore di lavoro nell'anno di riferimento - trova il suo fondamento nell'art. 2058 c.c. - dettato per la responsabilità aquiliana ma che in materia risarcitoria ha valore di principio generale - aggiungendosi che in materia di diritti attinenti alla integrità psico-fisica, e più in generale agli interessi esistenziali del lavoratore il datore di lavoro risponde per responsabilità extracontrattuale oltre che contrattuale. Ne consegue il diritto del lavoratore, innanzi tutto, al risarcimento in forma specifica, ovvero all'effettivo godimento delle ferie anche trascorso il periodo di riferimento, che può tramutarsi in diritto al risarcimento per equivalente (sottoforma di indennità sostitutiva di natura risarcitoria) come disposto dal secondo comma della norma in esame, solo se il datore di lavoro prova essere eccessivamente onerosa, attese le difficoltà nell'ambito aziendale, la effettiva fruizione recuperatoria delle ferie non tempestivamente godute (Cass. 21/2/01, n. 2569, pres. Santojanni, est. Guglielmucci, in Lavoro giur. 2001, pag. 549, con nota di Sgarbi, Fruizione tradiva delle ferie o indennizzo: sceglie il lavoratore; in Lavoro e prev. oggi 2001, pag. 643; in Orient. giur. lav. 2001, pag. 78)